

INPS

DETERMINAZIONE N. 71 del 13 GIUGNO 2018

Oggetto: Accordo di collaborazione tra l' INPS ed il CNEL finalizzato allo scambio fra i dati presenti nell'Archivio dei contratti collettivi di lavoro, istituito presso il CNEL, e le informazioni che l'INPS trae dal modello UNIEMENS trasmesso mensilmente dalle aziende.

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.235;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché il Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Viste le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, nel luglio 2013;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

Visto che l'Inps, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è ente pubblico erogatore di servizi, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 99 della Costituzione che prevede il CNEL quale organo di rilievo costituzionale che, tra l'altro, può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, che all'art. 10, lett. c), prevede che il CNEL approva rapporti periodici sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, nonché sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo all'esame critico dei dati disponibili e delle loro fonti, al fine di agevolare l'elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni;

Visto l'art. 17 della legge sopra citata che istituisce presso il CNEL l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro presso il quale vengono depositati in copia autentica gli accordi di rinnovo e i nuovi contratti entro 30 giorni dalla loro stipula e dalla loro stesura;

Atteso che l'INPS acquisisce mensilmente, attraverso le dichiarazioni contributive trasmesse dai datori di lavoro, il dato relativo alla forza aziendale e, nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro censiti, l'informazione afferente al contratto applicato;

Atteso che l'INPS, allo scopo di accrescere l'affidabilità dei sistemi preordinati a favorire l'identificazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati, in ogni settore e comparto produttivo, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, ritiene opportuno ampliare il censimento e la classificazione dei contratti collettivi di lavoro applicati nel Paese, onde rilevarne, attraverso le dichiarazioni contributive, la portata applicativa;

Preso atto che il CNEL ha di recente avviato con le principali Organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, in ragione di specifico protocollo, un processo di riorganizzazione e potenziamento dell'archivio;

Preso atto che il CNEL e l'INPS, in considerazione dei principi generali espressi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla luce degli elementi di complementarità che emergono dal quadro delle rispettive funzioni istituzionali in materia di contrattazione

collettiva, nell'esercizio delle rispettive finalità istituzionali e nel mutuo rispetto delle specifiche competenze di legge e dei relativi assetti amministrativi interni, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione interistituzionale finalizzata allo scambio dei dati in proprio possesso;

Atteso che le informazioni in possesso dell'INPS e del CNEL consentiranno di svolgere indagini sulla rappresentatività dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di formalizzarne le risultanze, allo scopo di favorire la compiuta applicazione degli istituti normativi che assumono a riferimento le previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro comparativamente più rappresentativi su base nazionale, in riferimento ad ogni settore e comparto produttivo;

Atteso che l'INPS ed il CNEL intendono disciplinare , attraverso la stipula di un accordo di collaborazione interistituzionale, per l'accesso ai dati presenti nell'archivio dei contratti collettivi di lavoro istituito presso il CNEL, e le informazioni che l'INPS trae dal modello UNIEMENS trasmesso mensilmente dalle aziende;

Considerato che il testo di accordo prevede che ciascuna delle Parti nomini figure di riferimento per la corretta applicazione dello stesso;

Preso atto che l'accordo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC;

Rilevato che ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione dell'accordo;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di adottare l'accordo di collaborazione tra l' INPS ed il CNEL finalizzato allo scambio fra i dati presenti nell'Archivio dei contratti collettivi di lavoro, istituito presso il CNEL, e le informazioni che l'INPS trae dal modello UNIEMENS trasmesso mensilmente dalle aziende secondo l'unito schema che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale



ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE

tra

il **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO** (di seguito denominato più brevemente "CNEL" o anche "Consiglio" ovvero, congiuntamente all'INPS, "Parti"), con sede in Roma, viale David Lubin n. 2, codice fiscale 80198830582, nella persona del suo Presidente, prof. Tiziano Treu, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio,

e

l'**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (di seguito denominato più brevemente "INPS" o anche "Istituto" ovvero, congiuntamente al CNEL, "Parti"), con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella persona del suo Presidente, prof. Tito Michele Boeri, domiciliato per la carica presso la sede della direzione generale dell'Istituto;

VISTI

- l'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'Amministrazione Digitale", che prevede che "qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione (...) è reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive";
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

- le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati della PA”, emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale nel luglio 2013;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, riportante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”;

PREMESSO CHE:

- il CNEL, ai sensi dell’art. 99 della Costituzione della Repubblica Italiana, è Organo di rilievo costituzionale che contribuisce alla legislazione economica e sociale;
- il CNEL, in attuazione dell’art. 10, lett. c), della legge 30 dicembre 1986, n. 936, predispone rapporti periodici sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, nonché sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo all’esame critico dei dati rilasciati dalle fonti istituzionalmente preposte, favorendone l’elaborazione univoca;
- il CNEL, in attuazione dell’art. 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, raccoglie e aggiorna nell’Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro (di seguito denominato “Archivio”) la contrattazione collettiva dei settori pubblico e privato, sia di livello nazionale che decentrato, anche ad accesso diretto via *web*;
- ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, unitamente all’interpretazione operata attraverso l’art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l’individuazione dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, su base nazionale, nell’ambito della categoria di riferimento, è rilevante ai fini della determinazione della retribuzione da assumere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale;
- ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata al rispetto degli accordi e contratti collettivi di lavoro nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale;
- in relazione ai profili normativi sopra enunciati, l’identificazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati, in ogni settore e comparto produttivo, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale costituisce informazione di preminente rilevanza ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’INPS;

- l'INPS acquisisce mensilmente, attraverso le dichiarazioni contributive trasmesse dai datori di lavoro, il dato relativo alla forza aziendale e, nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro censiti, l'informazione afferente al contratto applicato;
- l'INPS, allo scopo di accrescere l'affidabilità dei sistemi preordinati a favorire l'identificazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati, in ogni settore e comparto produttivo, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, ritiene opportuno ampliare il censimento e la classificazione dei contratti collettivi di lavoro applicati nel Paese, onde rilevarne, attraverso le dichiarazioni contributive, la portata applicativa;
- il CNEL ha di recente avviato con le principali Organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, in ragione di specifico protocollo, un processo di riorganizzazione e potenziamento dell'archivio, allo scopo di migliorare la comprensione delle dinamiche della contrattazione collettiva e di fornire agli utenti e al Paese un'informativa completa, tempestiva e accurata sui fenomeni che la caratterizzano;
- il CNEL e l'INPS, in considerazione dei principi generali espressi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla luce degli elementi di complementarietà che emergono dal quadro delle rispettive funzioni istituzionali in materia di contrattazione collettiva, nell'esercizio delle rispettive finalità istituzionali e nel mutuo rispetto delle specifiche competenze di legge e dei relativi assetti amministrativi interni, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione interistituzionale finalizzata allo scambio dei dati in proprio possesso;
- le informazioni in possesso dell'INPS e del CNEL consentiranno di svolgere indagini sulla rappresentatività dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di formalizzarne le risultanze, allo scopo di favorire la compiuta applicazione degli istituti normativi che assumono a riferimento le previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro comparativamente più rappresentativi su base nazionale, in riferimento ad ogni settore e comparto produttivo.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione inter-istituzionale.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Accordo ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNEL e l'INPS finalizzata allo scambio fra i dati presenti nell'Archivio dei contratti collettivi di lavoro istituito presso il CNEL, e le informazioni che l'INPS trae dal modello UNIEMENS trasmesso mensilmente dalle aziende.
2. CNEL e INPS potranno collaborare a progetti di ricerca comuni, scambiandosi, nei tempi e con modalità definite ai sensi del presente Accordo, i flussi informativi individuati, e promuoveranno l'informazione e la consultazione reciproca su aspetti di comune interesse.

Articolo 3

(Modalità di attuazione)

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, il CNEL e l'INPS effettueranno preliminarmente l'analisi delle informazioni presenti nei rispettivi archivi allo scopo di accertare la corrispondenza dei contratti collettivi di lavoro censiti.
2. In esecuzione del presente Accordo, l'INPS si impegna a fornire al CNEL, sulla base di tempi e modalità concordati dai referenti di cui all'articolo 7, le seguenti informazioni aggregate afferenti a ciascun CCNL:
 - a. numero delle matricole INPS dei datori di lavoro, che dichiarano di applicare il contratto;
 - b. numero delle unità operative associate alle predette matricole;
 - c. numero di lavoratori ai quali il contratto si applica;
 - d. importo complessivo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
3. In esito al deposito di ogni contratto collettivo nazionale di lavoro, il CNEL si impegna a fornire all'INPS, sulla base di tempi e modalità concordati dai referenti di cui all'articolo 7, le seguenti informazioni:

- a. codice CNEL (ivi inclusi i codici dei CCNL eventualmente confluiti o scorporati);
 - b. denominazione del contratto;
 - c. denominazione della/e Organizzazione/i datoriale/i firmataria/e, con distinta evidenza della/e associazione/e di natura confederale e di quella/e di categoria;
 - d. denominazione della/ Organizzazione/i sindacale/i dei lavoratori firmataria/e, con distinta evidenza della/e associazione/e di natura confederale e di quella/e di categoria;
 - e. codice e denominazione del settore contrattuale CNEL;
 - f. tipologia di impresa (privata, artigiana, cooperativa, PMI, altra tipologia);
 - g. evidenza della natura dell'atto: prima sottoscrizione, adesione;
 - h. codice ATECO del contratto;
 - i. data di stipula;
 - j. data di decorrenza;
 - k. data di scadenza.
4. Il CNEL si impegna a fornire supporto all'INPS ai fini della compiuta qualificazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 4 **(Obblighi delle Parti)**

1. Le Parti si impegnano a sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio e a consentire il reciproco accesso a dati in proprio possesso nel rispetto della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale, segreto d'ufficio e segreto statistico.
2. La partecipazione alla collaborazione avverrà utilizzando le strutture amministrative del CNEL e le strutture dell'INPS, che avranno facoltà di coinvolgere altri soggetti previo accordo tra le Parti medesime. Per l'attuazione delle iniziative previste dal presente Accordo ciascuna delle Istituzioni si avvarrà delle proprie risorse professionali, strumentali ed economiche, senza alcun impegno finanziario fra le Parti stesse.

Articolo 5
(Diffusione dei risultati)

1. Le Parti si impegnano a dare pubblicità alle attività realizzate e ai risultati conseguiti nell'ambito del presente Accordo, attraverso notizia sui rispettivi siti istituzionali e altri mezzi di comunicazione ritenuti all'uopo efficaci. In particolare, le Parti, sulla base di modalità e periodicità da definire, si impegnano a rendere pubblici, per ogni settore e comparto produttivo, le informazioni qualitative e quantitative afferenti a ogni contratto nazionale, in modo da consentire, sulla base del numero dei lavoratori ai quali il medesimo si applica, l'individuazione dei contratti collettivi di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
2. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati derivanti dalle attività di cui al presente Accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra il CNEL e l'INPS.
3. La diffusione dei risultati dell'attività congiunta è regolamentata dalle Parti in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi, tramite scambi di note via PEC tra i referenti. Le Parti si riservano rispettivamente il diritto di pubblicare a fini istituzionali, e previa opportuna intesa, i risultati delle attività svolte in collaborazione, da consentire a condizione che non venga compromesso l'interesse dell'altra Parte alla riservatezza.

Articolo 6
(Trattamento dei dati)

1. Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 7
(Referenti dell'Accordo)

1. Per la corretta applicazione di quanto previsto nel presente accordo, le Parti individuano propri referenti, i cui dati di riferimento saranno comunicati con appositi scambi di note tra l'INPS ed il CNEL.

Articolo 8
(Durata, oneri e modifiche dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC.
2. Ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione del presente Accordo.
3. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo dovranno essere concordate in forma scritta fra le Parti.

per il CNEL
il Presidente
prof. Tiziano Treu

per l'INPS
il Presidente
prof. Tito Michele Boeri